

(ATTI DEL GOVERNO N. 3783)
LEGGE in data 20 novembre 1859.
Ordina la pubblicazione ed esecuzione del nuovo Codice penale.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile 1859;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, interinalmente incaricato di reggere il Ministero degli Affari Ecclesiastici, di Grazia e Giustizia;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Il Codice Penale, da pubblicarsi a tenore dell'art. 3 della presente Legge, è approvato, ed avrà esecuzione nelle antiche e nelle nuove Province dei Nostri Stati cominciando dal giorno prima di maggio mille ottocento sessanta.

Nondimeno le disposizioni contenute in esso Codice nel libro II, tit. III, cap. I, sez. I. *Dell'attentato all'esercizio dei diritti politici*, avranno immediata esecuzione in conformità dell'art. 4 della Legge 23 giugno 1854.

Art. 2. Un esemplare stampato di detto Codice firmato da Noi, e controsegnato dal Guardasigilli, servirà di originale, e verrà depositato e custodito negli Archivi generali del Regno, unitamente ad una traduzione del medesimo in lingua francese firmata dal Guardasigilli suddetto.

Art. 3. La pubblicazione di detto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato nella Tipografia Reale a ciascuno dei Comuni dello Stato per essere depositato nella sala del Consiglio Comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che la presente Legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare.

Dat. Torino addì 20 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE

U. RATAZZI.

(L.S.) V° il Guardasigilli U. RATAZZI.